



■ Regolamento



CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, AGEVOLAZIONI E SUSSIDI FINANZIARI

- Art. 12, L. n. 241 del 7-8-1990
- D.P.R. n. 118 del 7-4-2000

Approvato con deliberazione del C.C. n. 13 del 12-4-2018

INDICE

| | | |
|---------|--|----|
| Art. 1 | Oggetto | 3 |
| Art. 2 | Natura degli interventi | 3 |
| Art. 3 | Iniziative e/o attività assimilabili a benefici | 3 |
| Art. 4 | Destinatari dei benefici | 4 |
| Art. 5 | Aree di intervento | 4 |
| Art. 6 | Domanda di ammissione ai benefici | 4 |
| Art. 7 | Piano dei contributi | 5 |
| Art. 8 | Criteri di valutazione | 5 |
| Art. 9 | Misura dei contributi | 6 |
| Art. 10 | Erogazione dei contributi | 6 |
| Art. 11 | Rendiconto | 6 |
| Art. 12 | Tipologia di contributi e di utilità non ricadenti nella disciplina del presente regolamento | 7 |
| Art. 13 | Contributi straordinari | 7 |
| Art. 14 | Utilizzo dei locali comunali | 7 |
| Art. 15 | Concessione patrocinio | 8 |
| Art. 16 | Istituzione albo | 8 |
| Art. 17 | Struttura dell'albo | 8 |
| Art. 18 | Registrazioni | 9 |
| Art. 19 | Gestione ed accertamento | 9 |
| Art. 20 | Norme Finali | 10 |

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Art. 2 - NATURA DEGLI INTERVENTI

1. L'intervento dell'Ente che comporta vantaggi verso i destinatari può articolarsi in forma di:
 - **sovvenzioni**, allorquando l'Ente si fa carico interamente dell'onere derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che si iscrive nei suoi indirizzi programmatici;
 - **contributi**, allorquando gli interventi aventi carattere occasionale o continuativo sono diretti a favorire iniziative per le quali l'Ente si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico;
 - **Agevolazioni**: riferiti alla fruizione gratuita di beni mobili ed immobili di proprietà ovvero nella disponibilità del Comune che si fa carico direttamente di alcune delle spese indispensabili per lo svolgimento della manifestazione, nonché di prestazioni e servizi gratuiti, ovvero a tariffe agevolate, quali ad esempio:
 - a) l'eventuale uso gratuito dei locali o impianti di proprietà del Comune forniti;
 - b) l'eventuale affissione agevolata delle locandine e dei manifesti prodotti dai richiedenti il contributo;
 - c) l'eventuale predisposizione degli atti amministrativi e/o supporto ai richiedenti;
 - d) l'eventuale vigilanza esterna, con utilizzo di personale della Polizia Locale;
 - e) l'eventuale utilizzo di attrezzature varie di proprietà comunale necessarie per la realizzazione dell'iniziativa (*da indicare dettagliatamente nell'istanza*);
 - f) l'eventuale uso di piazze, vie o spazi pubblici in genere, con l'esonero o riduzione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche.
 - **sussidi finanziari**, allorquando si è in presenza di altre possibili erogazioni che non rientrino nelle precedenti categorie, dirette a favore di enti pubblici o associazioni benemerite, non finalizzate a specifiche iniziative ma concesse a sostegno dell'attività complessivamente svolta.
 - Per gli enti e le associazioni che ricevono a qualsiasi titolo contributi da parte del Comune, sussiste l'obbligo di apporre il Logo del Comune su tutte le comunicazioni esterne relative all'iniziativa e di riportare l'indicazione "*con il concorso del Comune di Filadelfia*".

Art. 3 - INIZIATIVE E/O ATTIVITÀ ASSIMILABILI A BENEFICI

1. Il Comune concede i contributi di cui all'art. 1, con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal presente regolamento, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, nell'ambito delle aree di intervento di cui all'art. 5.
2. La concessione dei benefici ed agevolazioni, fatta eccezione per quelli riferiti ad interventi di carattere socio-assistenziale, sono in particolare finalizzati:
 - a promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
 - ad arricchire, in generale, il tessuto culturale, religioso, sportivo, sociale, ecc. della città;
 - a contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni

- pluralistiche;
- ad accrescere il prestigio e l'immagine della città nell'interesse della collettività e dell'Ente;
 - a sostegno di attività e iniziative e progetti che favoriscano lo sviluppo economico della città;

Art. 4 - DESTINATARI DEI BENEFICI

1. Destinatari dei benefici sono: gli enti, le istituzioni e fondazioni, le associazioni a larga base rappresentativa, le cooperative, i gruppi culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, del volontariato e di impegno sociale ed umanitario, gli organismi di ricerca a base associativa, nonché i singoli privati.
2. Gli enti, le associazioni, i gruppi e gli organismi, per accedere ai benefici, debbono:
 - a. essere retti da apposito atto costitutivo e/o statuto;
 - b. svolgere la relativa attività in maniera continuativa.
3. I soggetti a cui vengono erogati contributi, sono iscritti nell'apposito Albo, istituito ai sensi del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, secondo le modalità stabilite dagli artt. 16 e segg. del presente Regolamento.

Art. 5 - AREE DI INTERVENTO

1. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi dal Comune per le seguenti attività:
 - a) attività culturali e scientifiche;
 - b) attività connesse all'educazione ed istruzione;
 - c) attività di promozione sportiva e ricreativa;
 - d) attività di valorizzazione del tessuto economico;
 - e) attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio;
 - f) attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali;
 - g) attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
 - h) attività di relazioni internazionali basate sull'affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari.
 - i) le attività rivolte alla promozione di politiche di genere e pari opportunità;
 - j) le attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile.

Art. 6 - DOMANDA DI AMMISSIONE AI BENEFICI

1. Le domande di ammissione ai benefici, sottoscritte dal legale rappresentante, debbono essere presentate al Sindaco, corredate:
 - a) da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
 - b) dall'indicazione delle risorse finanziarie¹ e delle strutture organizzative disponibili;
 - c) dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti;
 - d) dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.
2. Tale termine può essere derogato dalle domande per contributi o vantaggi economici relativi ad attività ed iniziative educative con scadenze determinate dall'anno scolastico.
3. Le domande per contributi "*una tantum*" e/o attribuzioni di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate almeno trenta

¹ Esemplicando, un quadro economico contenente la previsione delle entrate e delle uscite dell'iniziativa

giorni prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.

4. Il Comune si riserva la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre i termini stabiliti dal presente regolamento.
5. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.
6. In caso di necessità inderogabili dell'Ente, questo può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.
7. Per effetto dell'avvenuta concessione di benefici finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici, l'Ente ha diritto di comparire nella documentazione informativa e promozionale delle manifestazioni, dell'evento e/o del progetto.

Art. 7 - PIANO DEI CONTRIBUTI

1. In sede di formazione del bilancio di previsione, al Servizio comunale interessato alla concessione dei benefici finanziari, in applicazione del presente regolamento, dovrà essere intitolato apposito capitolo di spesa.
2. Le richieste di contributo, vengono esaminate dai Servizi di competenza che esprimono su ciascuna di esse una valutazione di ammissibilità e di merito.
3. La Giunta Comunale approva il piano annuale dei contributi sulla base delle tipologie previste dal precedente art. 5 e delle risorse disponibili, con la indicazione degli elementi contabili di bilancio e del piano esecutivo di gestione².

Art. 8 - CRITERI DI VALUTAZIONE

1. I contributi e gli altri benefici economici di cui al presente regolamento vengono assegnati alle varie iniziative e/o attività sulla base dei seguenti criteri:
 - a) rispondenza con le finalità indicate nel precedente art. 3, nonché con le finalità istituzionali;
 - b) rilevanza territoriale e cioè importanza dell'iniziativa in relazione al territorio che viene interessato;
 - c) rilevanza in considerazione delle persone coinvolte anche in relazione all'attuazione e all'affermazione dei valori di specifica importanza per la comunità locale;
 - d) rilevanza per l'originalità e l'innovazione nei settori interessati;
2. Gli elementi di cui al presente articolo debbono risultare nel piano dei contributi di cui al precedente art. 7.

Art. 9 - MISURA DEI CONTRIBUTI

1. I contributi sono concessi nella misura massima del 50% della spesa per l'attività e/o l'iniziativa riconosciuta ammissibile.

Art. 10 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. L'erogazione dei contributi finanziari previsti dal piano viene effettuata dal responsabile del Servizio competente sulla base:
 - a) del rendiconto dettagliato e analitico dell'attività e/o iniziativa svolta, con particolare riferimento alle spese sostenute e agli obiettivi e alle finalità raggiunte in base

² Se approvato.

- alle previsioni;
- b) della relazione illustrativa sul suo andamento e sui risultati raggiunti.
2. Il contributo viene erogato previa dichiarazione da parte del beneficiario di non avere ottenuto altro contributo da parte del Comune per la medesima attività o iniziativa nel corso dell'anno.
 3. Il responsabile del Servizio, su richiesta del soggetto beneficiario può effettuare erogazioni in acconto nel limite massimo del 50% del contributo approvato con il piano.

Art. 11 - RENDICONTO

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare il rendiconto di cui al precedente art. 10, comma 1, lett. a), entro il termine di tre mesi dalla data di avvenuta realizzazione dell'attività e/o iniziativa.
2. Al rendiconto deve essere allegata una relazione dalla quale risulti la specifica destinazione data al contributo ed il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, così come indicati nei documenti allegati a corredo della domanda di finanziamento.
3. La mancata presentazione del rendiconto o la insufficiente rendicontazione delle spese autorizzate, costituisce elemento ostativo alla concessione di altri contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente.
4. Nel caso di insufficiente rendicontazione delle spese autorizzate, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.
5. Qualora l'emissione delle fatture o delle altre note spese avvenga nell'esercizio successivo a quello cui si riferisce la domanda di contributo e comunque non oltre la data di presentazione del rendiconto, il soggetto beneficiario dovrà dar prova che la consegna dei beni e/o la prestazione dei servizi sono avvenuti nell'anno di riferimento.

Art. 12 - TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI E DI UTILITÀ NON RICADENTI NELLA DISCIPLINA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme agevolative comunque denominate dovute in virtù di leggi statali e regionali o previste e disciplinate da appositi atti normativi del Comune o da atti generali e di indirizzo del Consiglio Comunale;
 - b) ai contributi di natura assistenziale;
 - c) a fronte di attività, iniziative, servizi promossi e/o organizzati da soggetti terzi allorché il Comune, in relazione alla peculiare rilevanza e per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'amministrazione, decida di acquisire la veste di copromotore e/o compartecipe, assumendoli come attività propria. In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi con il quale verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

Art. 13 - CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. Al di fuori del piano di cui all'art. 7, potranno essere concessi, in via eccezionale, contributi per attività ed iniziative di carattere straordinario e non ricorrente, purché rientranti nelle aree di intervento specificate al precedente art. 5.
2. L'importo complessivo annuale da destinare a contributi straordinari non può essere superiore al 10% del totale stanziato per i contributi ordinari quale risulta dal piano dei contributi di cui al precedente art. 7.
3. In tal caso i richiedenti dovranno corredare le domande, oltre che degli elementi indi-

cati dall'art. 6, con una dichiarazione indicante la straordinarietà dell'iniziativa e/o attività con impegno a non richiedere contributi per gli esercizi successivi per la stessa attività o iniziativa.

4. Alla concessione di contributi di cui al presente articolo provvede la Giunta Comunale la quale informerà in merito il Consiglio Comunale con periodicità semestrale.

Art. 14 - UTILIZZO DEI LOCALI COMUNALI

1. Le manifestazioni, da svolgersi nei locali specificatamente individuati all'Amministrazione Comunale, dovranno essere compatibili con la destinazione degli stessi ambienti.
2. L'utilizzo di tali locali è subordinato alla destinazione prevalente stabilita all'Amministrazione Comunale, all'osservanza delle norme stabilite dai rispettivi regolamenti, nonché alle indicazioni apposte dalla Commissione Provinciale di Sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.
3. È facoltà dell'Amministrazione Comunale ritirare precedenti concessioni di locali per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.

Art. 15 - CONCESSIONE PATROCINIO

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali potranno indicare e definire l'iniziativa: "*Con il Patrocinio del Comune di Filadelfia*".
2. Le richieste di patrocinio, dirette al Sindaco, devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché l'esatta indicazione delle generalità dei richiedenti.
3. Le richieste dei patrocini, istituite dai competenti Settori o Servizi e non comportanti oneri, sono accolte ed autorizzate dal Sindaco.
4. Il diniego dovrà essere motivato e comunicato all'interessato.
5. La richiesta di concessione di patrocinio, contestualmente accompagnata da richiesta di beneficio di cui al precedente art. 6, nonché dalla concessione dell'uso gratuito di strutture e mezzi, viene opportunamente istituita e proposta dai Settori e/o Servizi competenti alla Giunta Comunale, per la conseguente deliberazione.

Art. 16 - ISTITUZIONE ALBO

1. È istituito l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.
2. L'albo può essere consultato da ogni cittadino.

Art. 17 - STRUTTURA DELL'ALBO³

3. Sull'albo vanno riportate le seguenti informazioni:

- nominativo del beneficiario ed indirizzo;
- quantificazione delle provvidenze;
- estremi dell'atto di concessione;
- disposizioni di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

³ Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con Deliberazione del 2 marzo 2011 - Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web, ha previsto in proposito quanto segue:

A. 4. Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. Le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese quelle a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente (D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118).

Il previsto regime di conoscibilità, anche on line, dei medesimi albi risponde all'esigenza di rendere trasparente l'azione amministrativa, anche in ordine all'utilizzo delle risorse finanziarie da parte dei soggetti eroganti, nonché all'esigenza di assicurare la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo di concessione dei contributi consentendo l'accesso alle relative informazioni.

Entrambe le suesposte esigenze sono soddisfatte mediante la pubblicazione, sui siti delle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma in esame, degli elenchi di beneficiari di provvidenze economiche e di altri atti che riconoscono agevolazioni, sussidi o altri benefici. In tali elenchi possono essere riportati i soli dati necessari all'individuazione dei soggetti interessati (nominativi e relativa data di nascita), l'esercizio finanziario relativo alla concessione del beneficio, nonché l'indicazione della "disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni" medesime (art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 118/2000).

Non risulta invece giustificato diffondere ulteriori dati non pertinenti quali l'indirizzo di abitazione, il codice fiscale, le coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi, la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce dell'Indicatore della situazione economica equivalente-Isee ovvero informazioni che descrivano le condizioni di indigenza in cui versa l'interessato.

Non devono inoltre essere riportate negli albi diffusi on line informazioni idonee a rivelare lo stato di salute degli interessati (artt. 22, comma 8, e 68, comma 3, del Codice). Si pensi, in tale caso, all'indicazione:

- dei titoli dell'erogazione dei benefici (es. attribuzione di borse di studio a "soggetto portatore di handicap", o riconoscimento di buono sociale a favore di "anziano non autosufficiente" o con l'indicazione, insieme al dato anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal beneficiario);*
- dei criteri di attribuzione (es. punteggi attribuiti con l'indicazione degli "indici di autosufficienza nelle attività della vita quotidiana");*
- della destinazione dei contributi erogati (es. contributo per "ricovero in struttura sanitaria oncologica").*

Per quanto riguarda le modalità di messa a disposizione dei dati personali contenuti nell'albo, che possono essere riportati nei siti istituzionali dei soggetti pubblici che erogano tali benefici, si suggerisce di privilegiare canali o modalità di ricerca interni ai medesimi siti limitando, attraverso idonei accorgimenti, l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca esterni, nonché la creazione di copie cache presso gli stessi motori di ricerca. Resta invece ferma la possibilità di utilizzare strumenti idonei ad agevolare la reperibilità, all'interno dei siti istituzionali delle amministrazioni, delle informazioni riguardanti i beneficiari individuati nell'albo.

Art. 18 - REGISTRAZIONI

1. Le registrazioni sull'albo dovranno avvenire entro 15 giorni dalla data di esecutività dell'atto che dispone la concessione delle provvidenze.
2. Per la gestione, l'aggiornamento dell'albo nonché per la pubblicizzazione ed accesso allo stesso da parte dei cittadini che ne vogliono prendere visione è espressamente incaricato un funzionario dipendente che dovrà adempiere a tutte le incombenze previste dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, e dal presente regolamento.
3. Il funzionario di cui al comma 1 provvede all'informatizzazione dell'albo, consentendone l'accesso gratuito, anche per via telematica.

Art. 19 - GESTIONE E AGGIORNAMENTO

1. Per la gestione, l'aggiornamento dell'albo nonché per la pubblicazione ed accesso allo stesso da parte dei cittadini che ne vogliono prendere visione è espressamente incaricato un dipendente che dovrà adempiere a tutte le incombenze previste dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 e dal presente regolamento.
2. Il funzionamento di cui al comma 1 prevede all'informatizzazione dell'albo, consentendone l'accesso gratuito, anche per via telematica.

Art. 20 – NORME FINALI

1. Il presente regolamento, dal momento dell'entrata in vigore, sostituisce tutti i regolamenti attualmente vigenti.